

|                           |                        |          |
|---------------------------|------------------------|----------|
| Ministero della Giustizia |                        |          |
| Tribunale di SIRACUSA     |                        |          |
| N. <u>582/14L</u>         | Data <u>6-4-2020</u>   |          |
| Funzione <u>S</u>         | Microattività <u>2</u> | Attività |
| Fascicolo <u>71/2020</u>  | Sottofascicolo         |          |

## PROTOCOLLO PER UDIENZE PENALI





**TRIBUNALE DI SIRACUSA**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Siracusa

**ORDINE DEGLI**  
**AVVOCATI DI SIRACUSA**

**CAMERA PENALE 'PIER LUIGI ROMANO' DI SIRACUSA**

**ASSOCIAZIONE DIFENSORI D'UFFICIO**  
**DI SIRACUSA**

*Protocollo condiviso da*  
Tribunale ordinario di Siracusa  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa  
Ordine degli Avvocati di Siracusa  
Camera Penale 'Pier Luigi Romano' di Siracusa  
Associazione Difensori d'Ufficio di Siracusa

con il coinvolgimento degli Istituti Penitenziari e delle Forze dell'Ordine del Circondario del  
Tribunale di Siracusa

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;  
Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;  
Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;  
Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trasmissione delle udienze"*;

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

Considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3419 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

### UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO INNANZI AL G.I.P.

1. Tutte le misure adottate con il presente protocollo, di carattere volontario, sono assolutamente eccezionali e la loro applicazione deve intendersi rigorosamente temporanea, senza che possa costituire presupposto per l'instaurarsi di una prassi valevole per il futuro. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p., durante il periodo di emergenza derivante dal pericolo di diffusione del contagio da COVID 19, vengono condotte attraverso sistemi di videoconferenza.
2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'Ordine coinvolte nel presente protocollo e l'Avvocatura. Pertanto il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli Istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo.
3. La Polizia Giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.
4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, o altro luogo attrezzato previamente individuato, presso il quale la persona arrestata fermata verrà di regola autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto (o presso il quale, ove il pm lo ritenga assolutamente indispensabile, sarà altrimenti condotta dalla polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o il fermo) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

L'elenco delle postazioni abilitate nella Provincia ove la persona arrestata/fermata potrà essere condotta per la celebrazione dell'udienza di convalida sarà comunicato, con separata nota integrativa del presente protocollo, nel più breve tempo possibile, non appena verranno individuate le migliori soluzioni logistiche per copertura del territorio e attrezzatura dei locali.

5. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, indicherà alla polizia giudiziaria - che ne darà atto nel verbale di arresto - l'indirizzo di posta elettronica al quale egli potrà essere contattato per il collegamento da remoto e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo l'indirizzo di posta elettronica ordinaria. Contestualmente, il difensore potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, il difensore e l'arrestato avranno diritto a consultarsi riservatamente, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, ai sensi dell'art. 146 bis, comma 4, disp. att. al c.p.p., con colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto, anche telefonico, da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.
7. La presenza di un interprete (ove necessario) viene assicurata o attraverso collegamento da remoto o attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.
8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero ( ... @giustizia.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato. La polizia giudiziaria provvederà altresì al contestuale inserimento degli atti in formato pdf nel Portale NDR nel campo 'atti urgenti'.
9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso SNT o TIAP Posta.  
Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.
10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.
11. Il Giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.
12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.  
Il difensore espressamente rinuncerà a verbale ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.).
13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o

il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Il Cancelliere curerà l'attivazione dell'audioregistrazione dalla funzione prevista in "stanza virtuale" e da questa estrapolerà supporto informatico e trascrizione. Quest'ultima verrà riversata in stanza virtuale con la funzione "caricamento files". La registrazione della videoconferenza verrà archiviata nell'applicazione "streaming" della "stanza virtuale" e verrà trascritta dal servizio di stenotipia. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams.

### UDIENZE CON RITO DIRETTISSIMO

1. Tutte le misure adottate con il presente protocollo, di carattere volontario, sono assolutamente eccezionali e la loro applicazione deve intendersi rigorosamente temporanea, senza che possa costituire presupposto per l'instaurarsi di una prassi valevole per il futuro.

Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, durante il periodo di emergenza derivante dal pericolo di diffusione del contagio da COVID 19, si svolgono in videoconferenza.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, durante il periodo di emergenza derivante dal pericolo di diffusione del contagio da COVID 19, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

2 Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'Ordine coinvolte nel presente protocollo e l'Avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, o altro luogo attrezzato previamente individuato, presso il quale la persona arrestata fermata verrà di regola autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto (o presso il quale, ove il pm lo ritenga assolutamente indispensabile, sarà altrimenti condotta dalla polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o il fermo) per celebrare l'udienza di convalida da remoto. L'elenco delle postazioni abilitate nella provincia ove la persona arrestata/fermata potrà essere condotta per la celebrazione dell'udienza di convalida sarà comunicato, con separata nota integrativa del presente protocollo, nel più breve tempo possibile, non appena verranno individuate le migliori soluzioni logistiche per copertura del territorio e attrezzatura dei locali.

5. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, indicherà alla polizia giudiziaria - che ne darà atto nel verbale di arresto- l'indirizzo di posta elettronica al quale egli potrà essere contattato per il collegamento da remoto e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo l'indirizzo di posta elettronica ordinaria. Contestualmente, il difensore potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
6. il difensore e l'arrestato avranno diritto a consultarsi riservatamente, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, ai sensi dell'art. 146 bis, comma 4, disp. att. al c.p.p con colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto, anche telefonico, da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.
7. la presenza di un interprete (ove necessario) viene assicurata o attraverso collegamento da remoto o attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.
8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero (*ufficiopmxxx.procura.siracusa@giustizia.it*) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato. La polizia giudiziaria provvederà altresì al contestuale inserimento degli atti in formato pdf nel Portale NDR nel campo atti urgenti.
9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà anche alla formazione del fascicolo digitale ad alla sua trasmissione al difensore (attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore), al Tribunale ed al VPO incaricato dell'udienza. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua. Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.
10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.
11. Il Giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.
12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il difensore espressamente rinuncerà a verbale ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.).
13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.


14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams.

Siracusa li,

**Il Presidente del Tribunale di Siracusa**

Dott. Antonio Ali




**Il Procuratore della Repubblica**

Dott.ssa Sabrina Gambino




**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa**

Avv. Francesco Favi



**Il Presidente della Camera Penale 'Pier Luigi Romano' di Siracusa**

Avv. Silvestro Costanzo



**Il Presidente dell'Associazione Difensori d'Ufficio di Siracusa**

Avv. Giuseppe Giuliano

Firmato digitalmente da

**Giuseppe Giuliano**

CN = Giuliano Giuseppe

T = AVVOCATO

e-mail =

avvgiuseppegiuliano@virgilio.i

t

C = IT  
Signature date and time:

2020/04/02 11:27:15